COMUNE DI SALICE SALENTINO

(PROVINCIA DI LECCE)

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 55 **Data: 15 Novembre 2018**	Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 52 del 06/11/2018, avente ad oggetto: Bonario componimento del contenzioso c/MONTECO S.r.l. (Trib. LECCE R.G. N. 11.308/2016) per "*Ampliamento e/o riduzione dei servizi e aggiornamento del canone*" ex art. 8 del contratto di appalto rep. n. 5.681 del 23.05.2006 (periodo aprile 2006 – marzo 2012) – APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Novembre, l'organo di revisione economico-finanziaria, previo incontro, in data 05 ottobre 2018, in merito all'oggetto di cui sopra, presso la sede dell'Ente, e acquisizione della copia della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 52 del 06/11/2018, mediante posta elettronica certificata, ricevuta in data 12 Novembre 2018, esprime il proprio parere in merito al: "Bonario componimento del contenzioso c/MONTECO S.r.l. (Trib. LECCE R.G. N. 11.308/2016) per "*Ampliamento e/o riduzione dei servizi e aggiornamento del canone*" ex art. 8 del contratto di appalto rep. n. 5.681 del 23.05.2006 (periodo aprile 2006 – marzo 2012) – APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE";

IL REVISORE UNICO

Richiamati:

- l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, al comma 1, lettera b), n. 6, laddove prevede che l'organo di revisione esprima un parere per le transazioni;
- il punto 104 del principio contabile n. 2 per gli Enti Locali, dell'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti locali, laddove prevede che: "*La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta alla fattispecie del debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo*";
- la deliberazione n. 80/PAR/2017, del 25 maggio 2017, della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, laddove prevede che: "nell'ambito della fattispecie normativa di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale delle transazioni" segnalando, altresì che la Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 123/PAR/2015, ha indicato in modo esaustivo alcuni dei principi applicabili alle Pubbliche Amministrazioni che intendono stipulare contratti di transazione;

Esaminata, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n. 52 del 06/11/2018, ed i suoi allegati, avente ad oggetto quanto sopra scritto;

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0013477 del 16/11/2018 - ARRIVO

Considerato che:

- con contratto d'appalto Rep. n. 5.681 del 23.05.2006, registrato a Lecce il 26.05.06 al n.1.322, il Comune di Lecce – in qualità di delegato dell'ATO LE/1 quale Stazione Appaltante – affidava all'AT.I. costituita dalle ditte A.S.P.I.C.A. (Associazione Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti) Soc. a r.l. (impresa Mandataria), Ecotecnica Srl e Monteco Srl (imprese Mandanti), i "*Servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di nove comuni appartenenti all'A.T.O. LE/1, di raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto R.S.U. e R.S.A.U., e per la gestione dell'impianto di Campi Salentina per lo stoccaggio e lavorazioni dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata*", alle condizioni previste nell'apposito Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli altri documenti espressamente previsti e allegati al suddetto contratto;
- tra i nove Comuni sopra citati, risultano compresi anche i Comuni di Lizzanello, Salice Salentino, San Cesario di Lecce e Squinzano, all'interno dei quali, in virtù di apposito regolamento sottoscritto da tutte le imprese costituenti l'A.T.I. teso a regolare i rapporti interni tra le suddette aziende, il servizio in questione è stato effettuato esclusivamente dalla Monteco Srl;
- il predetto contratto di appalto conteneva una particolare clausola (**art. 8**), rubricata "**Ampliamento e/o riduzione dei servizi e aggiornamento del canone**" che, unitamente all'omologo art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, era finalizzata alla rivisitazione delle quantità presuntive di rifiuti indicate negli atti della gara d'appalto e, conseguentemente, alla rideterminazione del canone dovuto, con possibilità di rideterminazione del medesimo in caso di scostamenti superiori al 10%;
- in relazione a tale clausola e nel corso dell'esecuzione dei servizi, l'ATI attivò il procedimento previsto attraverso l'inoltro - in data 11.12.2006 - di apposita e dettagliata istanza finalizzata all'instaurazione del procedimento in contraddittorio tra le parti. Tale istanza conteneva anche i conteggi relativi alle spettanze di Monteco srl relativamente ai Comuni direttamente gestiti dalla stessa;
- l'ATO LE/1 riscontrò negativamente la predetta istanza. Da tanto ne è derivato il contenzioso amministrativo che ha poi condotto alla sentenza n. 1159/09 del TAR Puglia Lecce. A seguito di tale pronuncia è stato formalmente attivato il contraddittorio di cui al predetto art. 8;
- il Comune di Salice Salentino non riscontrava la richiesta formalizzata con apposita diffida del 19.10.10;
- con diffida del 06.08.2012, Monteco srl esponeva in dettaglio il credito preteso maturato ex art. 8 e chiedeva la liquidazione di tali somme;
- a fronte del silenzio serbato dalle A.C. interessate, Monteco srl presentò ricorso innanzi al TAR Puglia-Sez. di Lecce (R.G. n.311/2013), finalizzato a ottenere un provvedimento di conclusione del procedimento *ex* art. 8 del contratto di appalto;
- con sentenza n. 1359/2013, il TAR Puglia-Sez. di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto da Monteco srl, ordinava alle AA.CC. di provvedere;
- a seguito di tale giudizio, il Comune di Salice Salentino riscontrava le richieste di Monteco per mezzo della deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013 asserendo "*di non riconoscere somme a favore della ditta Monteco srl per adeguamento del canone o eventuale maggiori servizi eseguiti nel corso dell'espletamento del servizio così come disciplinato dal contratto d'appalto n. 5681 del 23.05.06, in particolare ai sensi dell'art. 8 del contratto (così nella delib.*

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0013477 del 16/11/2018 - ARRIVO

GC n. 64/2013, fatta propria e appropriata dal Responsabile del servizio 5° Settore Tecnico con determina n.125/460 Reg. generale del 10.09.13);

- in conseguenza di ciò, Monteco srl agiva, innanzi al TAR Puglia-Sez. di Lecce (R.G. n. 2216/2013), il quale, tuttavia – disattendendo il proprio precedente orientamento in punto di giurisdizione – con sent. n. 116/2015, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, declinava la stessa a favore del giudice ordinario;
- tale sentenza è stata, poi, oggetto di gravame innanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 624/2016 ha confermato le statuizioni del T.A.R., asserendo che le pretese di Monteco srl "*discenderebbero da una clausola revisionale autonomamente pattuita dalle parti ed inserita nel contratto d'appalto poiché trattasi di relazione bilaterale paritaria avente fonte nel vincolo negoziale e nelle quali l'amministrazione è priva di poteri di supremazia speciale nei confronti del contraente privato*";
- a seguito di tale pronunciamento, ancor prima di reincardinare il giudizio innanzi al giudice ordinario, Monteco srl - con nota del 25.02.2016 - invitava l'ente comunale a "*valutare congiuntamente eventuali punti di intesa sulla vicenda, tali da scongiurare il ricorso alle vie giudiziarie che sarebbero solo foriere di un ulteriore aggravio di costi che, per codesta A.C., potrebbero concretizzarsi in un notevole esborso di denaro a titolo di interessi da sommare alla già ingente sorte capitale, potendosi configurare in tal caso, fattispecie di responsabilità per danno erariale in capo ai soggetti preposti", in considerazione dell'indubbia fondatezza e sussistenza del credito vantato da Monteco come rilevato dalla sentenza Tar Lecce n. 1159/09 e sulla scorta del riconoscimento operato da altri enti comunali facenti parte dell'ATO LE/3"*;
- a fronte del silenzio dal Comune di Salice Salentino, anche a seguito di tale nota, Monteco srl citava in giudizio il Comune di Salice Salentino (R.G. n.11308/2016) innanzi al Tribunale Civile di Lecce, al fine di far: "*1) accertare il diritto di credito maturato nel periodo aprile 2006-marzo 2012 da Monteco srl per l'espletamento del servizio di igiene urbana presso il Comune di Salice Salentino in applicazione dell'art. 8 del contr. 5681 del 23.05.06 e secondo i criteri generali stabiliti nel verbale del 7.07.09 e condannarla al pagamento di € 1.824.004,92 al netto di IVA o per quella maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, che dovesse eventualmente essere accertata; 2) In subordine, condannare il Comune di Salice Salentino al pagamento di* ***€ 1.824.004,92*** *al netto di IVA o per quella maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, a titolo di arricchimento senza giusta causa";*
- nel corso del giudizio intercorreva corrispondenza tra i procuratori delle due Parti volta al bonario componimento del pendente giudizio, attesa la volontà di entrambe di addivenire ad una definizione della lite in grado di evitare l'alea derivante dal giudizio pendente;
- il Comune di Salice Salentino, in accoglimento dell'invito fatto da Monteco srl, ha inteso recepire quest'ultima soluzioni di bonario componimento che contemplino, in particolare, la possibilità di estinguere il debito in forma rateale e senza il rischio di esporre, il patrimonio dell'ente ad ulteriori azioni giudiziarie da parte di Monteco Srl, e, quindi, al connesso aggravio di spese ed accessori;
- Monteco srl, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare proposte di soluzione bonaria e/o conciliativa dell'intera controversia avanzate dal Comune di Salice Salentino e, in particolare, ad accettare il pagamento del credito in

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0013477 del 16/11/2018 - ARRIVO

misura ridotta rispetto a quanto richiesto nel periodo oggetto di appalto e nella misura di cui al proprio atto di citazione in giudizio, nonché la forma di pagamento dilazionata in 6 anni;

- le Parti hanno convenuto di definire la controversia concordando il pagamento della complessiva somma di € 840.000,00, oltre I.V.A. (10%), da parte del Comune di Salice Salentino alla Monteco, per un importo totale di € 924.000,00 (novecentoventiquattromila/00), che verrà corrisposto dal Comune di Salice Salentino a Monteco S.r.l., in ossequio alle seguenti modalità e scadenze:
  - €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2018;
  - €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2019;
  - €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2020;
  - €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2021;
  - €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2022;
  - €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2023.

Visti:

- La bozza dell'atto di transazione fra le partii;
- Il parere legale dell'Avv. Angelo Vantaggiato di Lecce, procuratore del Comune di Salice Salentino, reso al fine della definizione del giudizio in essere;
- Il parere favorevole in ordine all'ipotesi di bonario componimento della lite in essere, espresso, ai sensi dell'art. 208 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., dal responsabile degli affari generali e del contenzioso, Avv. Maria Loredana Mele;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art.49 c.1 del d.Lgs.267/00, dai responsabili dei servizi interessati;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Tutto ciò osservato:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla proposta di deliberazione n. 52 del 06/11/2018, avente ad oggetto: - Bonario componimento del contenzioso c/MONTECO S.r.l. (Trib. LECCE R.G. N. 11.308/2016) per "*Ampliamento e/o riduzione dei servizi e aggiornamento del canone*" ex art. 8 del contratto di appalto rep. n. 5.681 del 23.05.2006 (periodo aprile 2006 – marzo 2012) – APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giovanni ANCORA

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0013477 del 16/11/2018 - ARRIVO